

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica del Trattato di Lisbona. C. 1519 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione –Parere favorevole con osservazione</i>) .	166
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	171
DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. S. 949 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 5 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e rinvio</i>)	167
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	172

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 luglio 2008. –Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 13.

Ratifica del Trattato di Lisbona.

C. 1519 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione –Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Ivano MIGLIOLI (PD), *relatore*, riferisce sul testo del disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007, approvato dal Senato e su cui si è già espressa la Commissione parlamentare per le questioni regionali

con parere reso in data 2 luglio 2008 alla 3^a Commissione del Senato; rileva che non sono state apportate modifiche al testo del disegno di legge nel corso dell'esame del provvedimento al Senato. Osserva che l'oggetto del provvedimento attiene alla materia dei «rapporti internazionali dello Stato» che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione riconduce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Si sofferma quindi sui principi ispiratori del Trattato di Lisbona, quali il rafforzamento della partecipazione dei cittadini ai processi decisionali dell'Unione ed il rafforzamento del ruolo dei parlamenti nazionali che, attraverso il meccanismo di «allerta precoce» previsto dal Protocollo in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà sono legittimati ad esprimere i propri indirizzi ed orientamenti nei confronti della Commissione europea sin dalla fase di formazione degli atti normativi dell'Unione. Evidenzia la garanzia riconosciuta ai Parlamenti nazionali di poter invocare, dinanzi alla Corte di giustizia europea, il rispetto del principio di sussidiarietà. Sottolinea i compiti

esercitati dal Comitato ed il rilievo accordato ai valori ed ai diritti fondamentali, specialmente per quanto riguarda il rispetto dell'autonomia locale e regionale e il riconoscimento della diversità culturale e linguistica; evidenzia l'attribuzione al Comitato delle Regioni del diritto di proporre ricorso per difendere le proprie prerogative e in caso di violazione del principio di sussidiarietà. Ritiene che il Trattato di Lisbona promuova la dimensione locale e regionale delle politiche europee, anche con riferimento al ruolo degli enti locali e regionali in ordine ai servizi di interesse generale (SIG). Ritiene utile definire, con la modifica della procedura legislativa ordinaria col passaggio alla codecisione con voto a maggioranza qualificata in Consiglio europeo, una apposita norma di salvaguardia e di coordinamento con le autonomie regionali affinché la posizione del Governo italiano in sede di Consiglio sia definita con le regioni nelle materie concorrenti ovvero in quelle esclusive.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

Luciano PIZZETTI (PD) si associa alle considerazioni espresse dal relatore e dichiara di condividere la proposta di parere da lui predisposta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

S. 949 Governo, approvato dalla Camera.

(Parere alla 5^a Commissione del Senato).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

L'onorevole Remigio CERONI (PdL), *relatore*, riferisce che il provvedimento in esame è stato approvato dalla Camera e la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha già espresso parere favorevole con osservazioni in data 9 luglio 2008 alle Commissioni V e VI della Camera ed è quindi chiamata ad esprimere parere alla 5^a Commissione del Senato. Illustra le disposizioni del provvedimento che attengono a materie di competenza della Commissione. Rileva che l'articolo 5 apporta modifiche alla normativa relativa al Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituito dalla legge finanziaria per il 2008, sopprimendo taluni adempimenti che coinvolgono la Conferenza unificata, l'Unioncamere e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) nella predisposizione di una convenzione-tipo per la verifica degli andamenti dei prezzi. Riferisce in merito all'articolo 6-*ter*, che istituisce la «Banca del Mezzogiorno» rinviando ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione dei criteri per la redazione dello Statuto, nonché le modalità per la composizione dell'azionariato, in maggioranza privato, che avrà come soci fondatori regioni ed enti locali meridionali. Si sofferma quindi sul contenuto dell'articolo 6-*quater*, teso a rafforzare la concentrazione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) su interventi di rilevanza strategica nazionale, con la previsione della ripartizione dell'ottantacinque per cento delle risorse del FAS alle regioni del Mezzogiorno e del restante quindici per cento alle regioni dell'Italia centro-settentrionale. Evidenzia che, ai sensi del comma 2 del predetto articolo, le disposizioni, per le risorse ad esse assegnate, costituiscono norme di principio per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vincolando la potestà legislativa concorrente delle regioni ad autonomia ordinaria, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Sottolinea che il CIPE, su proposta avanzata dal Ministro per lo sviluppo economico, definisce, di concerto con i Ministri interessati, i criteri e le modalità per la riparti-

zione delle risorse disponibili, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome. In relazione all'articolo 13, riferisce che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i rapporti con le regioni promuovono la conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili residenziali costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, al fine di valorizzare gli immobili allo scopo di favorire il soddisfacimento dei fabbisogni abitativi. Osserva che la ripartizione delle risorse e l'individuazione degli enti beneficiari viene rimessa ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Fa notare che, per la parte che attiene allo sviluppo economico dei territori il Fondo statale appare incidere su materie anche di competenza regionale e locale, risultando assente il coinvolgimento del «sistema delle Conferenze». Illustra quindi l'articolo 23-bis, che disciplina il settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica fissando il principio della gara salvo le situazioni in deroga che non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato. Rileva che l'articolo predetto disciplina l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della normativa comunitaria ed al fine di favorire la diffusione dei principi di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale; finalità ulteriore consiste nel garantire il diritto di tutti gli utenti all'universalità e accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed m), della Costituzione. Rileva che la giurisprudenza della Corte costituzionale non considera la materia riferibile alla competenza legislativa statale in tema di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali», giacché riguarda precipuamente servizi di rilevanza economica, né a quella in tema di «funzioni fondamentali di Co-

muni, Province e Città metropolitane», ma ascrive la materia dei servizi pubblici locali alla competenza statale sulla «tutela della concorrenza». Si sofferma sull'articolo 38, che attiene alla costituzione di nuove imprese, semplificando i procedimenti e definendo le competenze per rendere effettiva l'impresa in un giorno. Osserva che nel dettare i principi e criteri generali che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché alla lettera p) dell'articolo 117, secondo comma, in base alla quale legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, sono materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, la norma rinvia ad uno specifico regolamento, adottato sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il riordino della disciplina in materia. Dà conto dei profili d'interesse relativi all'articolo 64, recante misure volte alla riorganizzazione del servizio scolastico, con riguardo all'organico dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, nonché all'assetto ordinamentale e didattico. Evidenzia che la modulazione degli interventi è demandata ad un piano programmatico, predisposto dal Governo d'intesa con la Conferenza unificata. Rileva la previsione che dispone il ridimensionamento delle dotazioni organiche dei docenti, attraverso l'incremento graduale, a partire dall'anno scolastico 2009-2010, del rapporto alunni/docente nel prossimo triennio scolastico. Illustra quindi l'articolo 77 sul Patto di stabilità interno e sul fondo unico regionale, dispone l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze destinato a raccogliere tutti gli attuali trasferimenti statali alle regioni, al fine di agevolare la successiva trasformazione degli stessi in compartecipazioni o quote di tributi erariali per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. Osserva che entro termini definiti sono individuati tutti i trasferimenti che lo Stato eroga alle regioni per il finanziamento di funzioni di

competenza delle stesse e che il fondo è costituito nel 2010 e i criteri di ripartizione sono concordati in sede di Conferenza unificata. Segnala che l'articolo 77-bis reca le regole del Patto di stabilità interno per gli enti locali per il triennio 2009-2011, funzionale al conseguimento degli obiettivi finanziari fissati dal provvedimento. Fa notare che le norme recate dall'articolo confermano la disciplina del patto di stabilità interno dettata per l'anno precedente, sia per quanto concerne l'ambito soggettivo di applicazione del Patto, riferito a province e comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sia per quanto concerne il vincolo considerato, riferito alla crescita del saldo finanziario tendenziale di comparto del triennio 2009-2011. Evidenzia che le disposizioni di cui ai commi da 2 a 27 dell'articolo predetto sono definite «principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica». Tali norme, sottolinea, recano le misure di carattere sanzionatorio applicabili agli enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità introducono un meccanismo di premialità in favore degli enti locali «virtuosi». In particolare, rileva, qualora l'obiettivo programmatico di comparto sia stato raggiunto, il meccanismo consente alle province ed ai comuni virtuosi di peggiorare, nell'anno successivo a quello di riferimento, il loro saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto, di un importo, calcolato per ciascun ente in funzione del proprio «grado di virtuosità» pari, a livello complessivo, al settanta per cento della differenza registrata tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti e l'obiettivo programmatico ad essi assegnato; la disposizione stabilisce altresì la sospensione per il triennio 2009-2011, ovvero fino all'attuazione del federalismo fiscale, del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti ed integra la disciplina relativa al rimborso ai comuni dei minori introiti derivanti dalla abolizione dell'ICI sull'abitazione principale. Riferisce quindi sul contenuto dell'articolo 77-ter, che reca la

disciplina del Patto di stabilità e crescita per le regioni e le province autonome per il triennio 2009-2011, qualificando le disposizioni di cui ai commi da 2 a 19, come statuito dal comma 1, «principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica». Osserva che la disciplina del patto di stabilità continua ad avere carattere transitorio, in attesa della conclusione della sperimentazione che dovrà ridefinire le regole al fine di assumere come base di riferimento il saldo finanziario anziché il controllo della spesa. Segnala che le spese finali rilevanti ai fini del patto sono determinate sia in termini di competenza che di cassa e sono considerate al netto delle spese per la sanità e delle spese per la concessione dei crediti. Si sofferma sul comma 11, che introduce la possibilità per le regioni di «adattare» le regole per gli enti locali compresi nel proprio territorio fermo restando l'obiettivo determinato complessivamente dalle regole del patto di stabilità per gli enti locali. Rileva che anche per le Regioni a statuto speciale e province autonome la disciplina è analoga a quella dettata per il triennio 2007-2009. In relazione all'articolo 77-quater, ne sottolinea la *ratio*, essendo finalizzato a razionalizzare e uniformare la disciplina della tesoreria unica. Precisa che le modifiche sono intese a generalizzare il regime di tesoreria unica cui sono sottoposti regioni, enti locali ed enti del settore sanitario, nonché a disciplinare e coordinare i flussi di cassa delle entrate tributarie delle regioni e del trasferimento perequativo che finanziano la spesa sanitaria corrente. Rileva che all'articolo 81 i commi da 1 a 15, in tema di coltivazioni petrolifere, che introducevano una ulteriore aliquota di produzione (*royalty*), da corrispondere allo Stato, a carico dei titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi, sono stati soppressi. Riferisce sui commi da 29 a 38-bis del medesimo articolo, che istituiscono il Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti e la relativa Carta acquisti. Specifica che la Carta acquisti viene concessa ai soli residenti di cittadinanza italiana che versano in condizioni di maggior disagio econo-

mico; al comma 32 sono stabilite le modalità e i criteri per fruire della citata Carta acquisti attraverso un decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Luciano PIZZETTI (PD), pur considerando che il testo in esame presenta qualche miglioramento nel contenuto ri-

spetto al testo originario del decreto-legge, quali le previsioni di cui all'articolo 6-*quater* in materia di concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate, manifesta un orientamento contrario sulla portata complessiva del provvedimento.

Davide CAPARINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

ALLEGATO 1

**Ratifica del Trattato di Lisbona
(C. 1519 Governo, approvato dal Senato).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007, approvato dal Senato, su cui si è già espressa la Commissione parlamentare per le questioni regionali con parere reso in data 2 luglio 2008 alla 3^a Commissione del Senato; preso atto che non sono state apportate modifiche al testo del disegno di legge nel corso dell'esame del provvedimento al Senato;

rilevato che l'oggetto del provvedimento, la ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona, rientra nell'ambito di materia dei «rapporti internazionali dello Stato» che la lettera *a*) del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione riconduce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

evidenziati, quali principi ispiratori del Trattato di Lisbona, in particolare, il rafforzamento della partecipazione dei cittadini ai processi decisionali dell'Unione, come si evince dalle previsioni del titolo secondo del Trattato sull'Unione europea, ed il potenziamento del ruolo dei parlamenti nazionali che, attraverso il cosiddetto meccanismo di «allerta precoce» previsto dal Protocollo sul rispetto del principio di sussidiarietà potranno esprimere i propri indirizzi ed orientamenti nei confronti della Commissione europea, a partire dalla prima fase di formazione degli atti normativi dell'Unione;

considerata la garanzia riconosciuta ai Parlamenti nazionali di poter invocare dinanzi alla Corte di giustizia europea il rispetto del principio di sussidiarietà

evidenziato il riconoscimento del ruolo istituzionale del Comitato delle regioni nel Trattato sull'Unione europea ed il rilievo accordato ai valori e ai diritti fondamentali, specialmente per quanto riguarda il rispetto dell'autonomia locale e regionale e il riconoscimento della diversità culturale e linguistica; nonché l'attribuzione al Comitato delle Regioni del diritto di proporre ricorso per difendere le proprie prerogative e in caso di violazione del principio di sussidiarietà

rilevati i progressi promossi dal Trattato di Lisbona in ordine alla dimensione locale e regionale delle politiche europee, anche con riferimento al ruolo ed al potere discrezionale degli enti locali e regionali riguardo ai servizi di interesse generale (SIG),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

la Commissione competente valuti la necessità di definire, con la modifica della procedura legislativa ordinaria col passaggio alla codecisione con voto a maggioranza qualificata in Consiglio europeo, una norma di salvaguardia e di coordinamento con le autonomie regionali affinché la posizione del Governo italiano in sede di Consiglio europeo sia concordata o definita con le regioni nelle materie concorrenti ovvero in quelle esclusive.

ALLEGATO 2

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (S. 949 Governo, approvato dalla Camera).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, approvato dalla Camera, su cui si è già espressa la Commissione parlamentare per le questioni regionali con parere reso in data 9 luglio 2008 alle Commissioni V e VI della Camera; valutate altresì le modifiche apportate al testo originario del decreto-legge nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;

evidenziato che all'articolo 5 del decreto-legge, che apporta modifiche alla normativa relativa al Garante per la sorveglianza dei prezzi istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 199 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), viene soppressa la previsione secondo cui la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può disciplinare, d'intesa con l'Unioncamere, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e i Ministeri competenti, la convenzione tipo e le procedure *standard* per lo svolgimento delle attività di verifica delle dinamiche dei prezzi sottraendo di conseguenza al sistema delle autonomie territoriali, un profilo di competenza di non marginale rilievo;

considerate le previsioni di cui all'articolo 6-ter, che istituisce la «Banca del

Mezzogiorno S.p.A.» che avrà come soci fondatori regioni ed enti locali meridionali, nonché le previsioni di cui all'articolo 6-quater in materia di concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate;

rilevato che, ai sensi dell'articolo 13 del provvedimento, con cui sono introdotte misure tese a valorizzare il patrimonio residenziale pubblico, si stabilisce che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i rapporti con le regioni promuovano la conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili residenziali costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari;

valutate le previsioni di cui all'articolo 23-bis, che disciplina il settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica prevedendo il principio generale della gara e regolando le situazioni in deroga che «non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato», al fine di garantire il diritto di tutti gli utenti all'universalità e accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione; segnalato che la Corte costituzionale non considera la materia strettamente riconducibile alla predetta competenza legislativa statale in tema di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali», in quanto attiene a servizi di rilevanza economica, né a quella in tema

di «funzioni fondamentali di Comuni, Province e Cittàmetropolitane», bensì ascrive la materia afferente ai servizi pubblici locali alla competenza statale sulla «tutela della concorrenza»;

considerato l'articolo 38 del decreto-legge sulla costituzione di nuove imprese, che, in conformità ai principi generali che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, rinvia ad uno specifico regolamento il riordino della disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998 fissando criteri di semplificazione;

considerato altresì quanto statuito dalle disposizioni che introducono il piano industriale della pubblica amministrazione, ed in particolare sulla riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione, nella parte in cui modifica le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

preso atto delle previsioni di cui all'articolo 58 del decreto-legge che introduce misure volte ad assicurare il riordino, la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni ed enti locali, ai fini della redazione di un apposito piano delle alienazioni immobiliari in esito alla classificazione del patrimonio immobiliare disponibile con specifica destinazione urbanistica;

considerate le disposizioni in materia di stabilizzazione della finanza pubblica, ed in particolare le norme che recano riduzioni delle dotazioni delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per ciascun anno del triennio 2009-2011, nonché la riduzione delle risorse relative ai trasferimenti in favore degli enti territoriali;

preso atto della soppressione, nel corso dell'esame alla Camera, delle disposizioni che prevedevano il controllo della Corte dei conti sulle gestioni pubbliche delle amministrazioni regionali, nonché

all'articolo 81, delle norme in tema di coltivazioni petrolifere che introducevano una ulteriore aliquota di produzione (*royalty*), da corrispondere esclusivamente allo Stato, a carico dei titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi;

evidenziati gli articoli 77-*bis* e 77-*ter*, recanti norme, rispettivamente, in materia di Patto di stabilità degli enti locali e Patto di stabilità interno per le regioni, nonché le previsioni di cui all'articolo 77-*quater*, recante modifiche della tesoreria unica ed eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa; valutato che le disposizioni di cui ai commi da 2 a 27 dell'articolo 77-*bis* sono qualificate «principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica»;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 5 del testo affinché sia fatta salva la competenza della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di prevedere, all'articolo 13, una clausola di salvaguardia delle prerogative regionali anche nei casi in cui le regioni abbiano approvato leggi regionali sull'edilizia pubblica che contemplino criteri diversi in ordine alle modalità di cessione delle unità immobiliari;

b) valutino altresì l'opportunità di precisare che le previsioni recate dall'articolo 38 sulla costituzione di nuove imprese, dall'articolo 64 in materia di organizzazione scolastica e dall'articolo 79 in materia di programmazione delle risorse per la spesa sanitaria si applicano compatibilmente al rispetto delle competenze riconosciute alle regioni e agli enti locali ai sensi del Titolo V, Parte II, della Costituzione e garantendo altresì adeguati livelli

di finanziamento delle funzioni esercitate dagli enti locali nel comparto scuola e sanità

c) le Commissioni valutino l'opportunità in relazione alle disposizioni del decreto-legge che introducono il Piano industriale della pubblica amministrazione, di prevedere misure atte a promuovere, in tale ambito, forme di collaborazione, intese o meccanismi di coordinamento con il sistema delle regioni e delle autonomie locali;

d) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di definire, in relazione alle norme recanti riduzione delle risorse relative ai trasferimenti in favore degli enti

territoriali, congrui criteri di calcolo affinché nel contesto di una progressiva attuazione dei principi dell'articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale, siano consentite politiche fiscali anche territorialmente differenziate e maggiormente conformi alle diverse situazioni socio-economiche delle realtà amministrative;

e) valutino altresì l'opportunità di prospettare, in relazione agli articoli 77-*bis* e 77-*ter*, una impostazione flessibile delle nuove regole sul patto di stabilità interno, tale da renderle condivise e garantendo la continuità triennale dello stesso patto di stabilità